



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PERRONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2017**

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria e istituzione del relativo ruolo del personale docente

ONOREVOLI SENATORI. - L'insegnamento dell'educazione fisica e motoria nelle scuole di ogni ordine e grado è diventato un obiettivo, in Italia quanto in Europa, che afferisce allo sviluppo della persona ed alla tutela della salute. Insegnare educazione motoria, infatti, risponde precipuamente all'esigenza di educare i ragazzi già da piccoli ad uno stile di vita sano, a creare un corretto rapporto con la propria e personale fisicità, e a valorizzare le caratteristiche specifiche del singolo individuo. Per le ragioni sopra esposte si ritiene indispensabile, al fine di realizzare questo progetto di crescita, che l'insegnamento dell'attività motoria inizi a partire dalla scuola primaria. In questa direzione negli ultimi anni si sono registrati notevoli passi in avanti, soprattutto riguardo al riconoscimento della necessità che i bambini intraprendano un percorso di attività fisica più articolato e complesso di quello attualmente in vigore. Il limite da superare nell'attuale disciplina nazionale, tuttavia, concerne soprattutto l'abilitazione all'insegnamento, nel senso che al momento l'educazione fisica nella scuola primaria è impartita da insegnanti generalisti. I tentativi del legislatore di sanare questa situazione sono stati in questi anni fin troppo timidi, creando una situazione ibrida che è ben lontana dal risolvere il problema all'origine. La promozione dell'attività motoria e sportiva nella scuola primaria, difatti, non può essere demandata a protocolli d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e il CONI, limitandosi a prevedere la presenza di «*tutor*» specializzati che af-

fiancano gli insegnanti generalisti. La centralità del bambino all'interno del processo educativo ci obbliga a fare delle scelte precise, e l'attività motoria per gli alunni della scuola primaria rappresenta un aspetto fondamentale di questo processo. Soltanto un corpo docente specializzato può garantire le necessarie capacità professionali per far diventare l'educazione motoria per il bambino un'esperienza capace di creare consapevolezza in merito alle sue particolari caratteristiche fisiche, nonché di aumentare la sua capacità di relazionarsi con lo spazio circostante. Per le stesse ragioni, l'attività motoria insegnata da docenti specializzati è in grado di assolvere ad un altro importante compito sociale, quello di accompagnare i bambini attraverso l'esercizio fisico ad accettare quei cambiamenti corporei che caratterizzano la loro crescita fino all'età della pubertà, mediante un processo di maturazione personale che ha forti implicazioni emozionali.

In questa prospettiva, il presente disegno di legge si prefigge di mettere a regime l'educazione motoria nelle scuole primarie a partire dall'anno scolastico 2017/2018 prevedendo contestualmente che tale insegnamento sia affidato a personale specializzato, ossia docenti laureati in scienze motorie o diplomati all'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ovvero aventi titoli equipollenti. Per essi è prevista l'assunzione mediante la partecipazione a concorso per titoli ed esami e l'equiparazione, giuridica ed economica, a quella dei docenti generalisti della scuola primaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, allo scopo di garantire la tutela della salute e il benessere fisico e motorio della persona, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto ad introdurre, all'interno del curriculum obbligatorio, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito il ruolo del personale docente di educazione motoria, al quale possono accedere, tramite concorso per titoli ed esami, i laureati in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, o coloro che siano possesso del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, ovvero, titoli equipollenti. Lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria è il medesimo di quello del docente generalista della scuola primaria.

3. Il decreto di cui al comma 1 prevede, altresì, nel piano dell'offerta formativa, le modalità e il monte dell'insegnamento dell'educazione motoria, cui le istituzioni scolastiche devono conformarsi in sede di attuazione della presente legge, in particolare stabilisce:

a) un monte ore minimo di insegnamento settimanale non inferiore a due ore;

b) un orario di servizio per gli insegnanti di educazione motoria pari almeno a ventidue ore settimanali.

Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.